

La costituzione della “Pro Natura Italica,,

Il giorno 11 ottobre 1959 si sono riuniti a Torino, nella sede della « Pro Natura » di Torino (Sezione Piemontese del M.I.P.N.), i rappresentanti delle seguenti Società:

Società Emiliana Pro Montibus et Silvis;

Pro Natura di Torino;

Comitato Provinciale per la Protezione della Natura di Genova;

Società Naturalisti Veronesi;

Unione Bolognese Naturalisti;

Comitato per la Protezione della Flora e della Fauna del Carso.

Scopo della riunione era essenzialmente la stesura e l'approvazione dello Statuto della « Pro Natura Italica » sulla base di una bozza preparata in precedenza da parte di alcuni delegati.

Gli articoli furono discussi ed approvati singolarmente ed, alla fine della riunione protrattasi per più di tre ore, venne approvato all'unanimità lo Statuto che si riporta per intero.

I delegati degli Enti fondatori si sono costituiti in Giunta Esecutiva Provvisoria ed hanno incaricato i rappresentanti della « Pro Natura » di Torino di provvedere all'ordinaria ammi-

nistrazione della Federazione ed all'esecuzione di quanto deliberato nella riunione di costituzione; questa sistemazione provvisoria dovrebbe durare solo fino alla costituzione del Consiglio previsto dallo Statuto e, comunque, non oltre il 31 gennaio 1960.

La Giunta Provvisoria ha provveduto ad invitare gli Enti Federati a provvedere alla regolare nomina dei rispettivi delegati entro e non oltre il 31 dicembre 1959 e di darne sollecita comunicazione alla stessa Giunta.

Da queste colonne salutiamo con viva simpatia la nuova Federazione, augurando un felice lavoro soprattutto nel diffondere fra gli italiani l'amore per la natura e per le sue bellezze.

STATUTO DELLA « PRO NATURA ITALICA »

Federazione tra le Associazioni e gli Enti interessati alla conservazione della natura e delle sue risorse

Art. 1 - Si costituisce la « Pro Natura Italica », Federazione tra le Associazioni, Organizzazioni ed Enti interessati alla conservazione della natura e delle sue risorse in Italia.

Scopo della Federazione è coordinare e facilitare le varie attività degli Enti federati, nel campo della conservazione della natura e delle sue risorse; rappresentare inoltre ufficialmente gli Enti medesimi nelle manifestazioni internazionali e nei rapporti di interesse generale con le Organizzazioni analoghe di altri Paesi.

La Pro Natura Italica avrà sede nella città di residenza del suo Presidente.

Art. 2 - Possono aderire alla Federazione, su parere favorevole della maggioranza semplice del suo Consiglio Direttivo, tutti gli Enti, le Organizzazioni, le Associazioni che abbiano interesse alla conservazione della natura e delle sue risorse, che vogliano il dif-

fondersi in Italia della conoscenza e del rispetto della natura in tutti i suoi aspetti, che desiderano la formazione in tutti gli strati sociali di una « coscienza naturalistica ».

Art. 3 - Gli Enti federati conservano la propria piena autonomia e libertà d'iniziativa in campo locale, le proprie norme per l'accoglimento dei Soci, le proprie quote sociali, i propri statuti e regolamenti, in quanto non siano in contrasto con il presente Statuto.

Ciascuno di essi è tuttavia tenuto a segnalare tempestivamente alla Federazione le iniziative (di carattere culturale, propagandistico, o di altra indole) che intende prendere nel campo della conservazione della natura e della diffusione delle conoscenze naturalistiche, onde permettere eventualmente alla Federazione stessa di coordinarle con altre analoghe già esistenti, o di estenderle su piano nazionale.

Art. 4 - Le iniziative di carattere nazionale o internazionale potranno essere attuate direttamente dalla Federazione, ovvero potranno essere demandate, presi gli opportuni accordi, all'Ente proponente o ad uno o più degli Enti federati, allo scopo di ottenere i risultati migliori.

Art. 5 - Gli Enti federati dovranno segnalare alla Federazione films, libri, fotografie o altro materiale del quale siano venuti a conoscenza, relativo alla divulgazione naturalistica, alla conservazione della natura e delle sue risorse e alla formazione di una coscienza naturalistica.

Gli Enti federati dovranno dare tempestiva comunicazione alla Federazione, e questa agli Enti associati, delle iniziative a carattere propagandistico (edizioni di cartoline, di opuscoli, di tabelle, di manifesti, ecc.), affinché sia loro possibile provvedere all'acquisto del materiale, segnalando in tempo utile il loro fabbisogno.

A tal fine la Federazione provvederà

a raccogliere le prenotazioni e a darne comunicazione al Socio promotore nel termine massimo di 30 giorni da quello dell'offerta.

È lasciata piena libertà agli Enti federati di pubblicare riviste, bollettini o altri stampati destinati ai proprii Soci, o di carattere regionale. Di tali pubblicazioni dovranno essere inviate due copie in omaggio alla Federazione e una a ciascun Ente associato.

Art. 6 - La Federazione è retta da un Consiglio Direttivo, costituito da membri delegati da ciascun Ente federato, nel numero di uno ogni cinquecento Soci o frazione di cinquecento, con un numero massimo di quattro delegati per ciascun Ente. Ove gli scopi dell'Ente federato non siano esclusivamente quelli previsti all'art. 2 del presente Statuto, il numero massimo di delegati con cui può partecipare al Consiglio è ridotto a due.

Art. 7 - Il Consiglio Direttivo della Federazione elegge nel proprio seno, a scrutinio segreto, il Presidente ed una Giunta Esecutiva composta di quattro membri.

Al Presidente compete, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale della Federazione; il Presidente nomina un Segretario e un Tesoriere, che lo coadiuvano nell'espletamento delle sue funzioni. Alla Giunta Esecutiva spetta l'esecuzione delle direttive del Consiglio; essa può demandare al Presidente i poteri necessari per facilitare la realizzazione dei vari compiti.

Il Consiglio elegge inoltre, al di fuori dei proprii componenti, due Revisori dei conti.

Tutte le suddette cariche sono triennali e rinnovabili.

Il Consiglio Direttivo può decidere, a maggioranza dei due terzi dei presenti, ed essendo rappresentati almeno

due terzi degli Enti federati, l'esclusione dalla Federazione degli Enti che non abbiano provveduto al versamento dei contributi di cui al successivo art. 10; nonché di quegli Enti che non abbiano osservato il presente Statuto, od abbiano svolto azioni contrarie ai fini della Federazione o lesive del buon nome di questa.

Art. 8 - Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all'anno per esaminare l'attività svolta e da svolgere, la situazione finanziaria, e per eleggere, ove sia il caso, le cariche sociali.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno due terzi dei delegati.

Art. 9 - Il Consiglio Direttivo potrà essere convocato dal Presidente ogniqualvolta lo ritenga opportuno; dovrà inoltre essere convocato entro due mesi ogniqualvolta ne facciano richiesta scritta e motivata almeno un terzo dei delegati componenti. Di ogni convocazione del Consiglio dovrà essere dato avviso agli interessati almeno quindici giorni prima, unendo all'avviso di convocazione copia dell'Ordine del giorno proposto, nonché una relazione sull'O.d.g. medesimo.

Art. 10 - Al finanziamento della Federazione si farà luogo mediante il contributo degli Enti federati, nella misura di una aliquota per ogni Socio di ciascun Ente, che sarà stabilita di anno in anno dal Consiglio Direttivo.

I versamenti saranno effettuati in base ai soci esistenti alla fine di ciascun anno solare, ed entro un mese dalla fine dell'anno solare stesso.

Art. 11 - Il presente Statuto può essere modificato soltanto a maggioranza di due terzi dei componenti del Consiglio Direttivo.